

## **Il progetto individuale deve essere puntualmente eseguito**

**(Trib. Marsala 366/19)**

Il 9 Aprile 2019 il Tribunale civile di Marsala con la [sentenza n° 366/19](#) ulteriormente **chiarito la natura, i contenuti e le conseguenze della mancata esecuzione da parte del Comune di residenza del progetto di vita** di cui all'art. 14 della [l. n° 328/2000](#).

Una famiglia aveva richiesto al proprio Comune il progetto di vita comprendente aspetti relativi alla scuola, all'ASL ed al Comune.

Scuola ed ASL avevano aderito ed avviato il progetto; il Comune aveva inviato il testo del progetto relativo alle proprie competenze per la parte sociale (musicoterapia e ippoterapia) e per quella assistenziale (assistenza domiciliare), invitando la famiglia a restituire il testo sottoscritto entro un breve termine, trascorso il quale il progetto si intendeva approvato. Malgrado ciò, però, **il Comune non aveva dato esecuzione al progetto predisposto e la famiglia era stata costretta a provvedere a proprie spese** per la realizzazione dei compiti previsti per il Comune, dal momento che tali servizi erano ritenuti necessari.

Non avendo provveduto il Comune ad adempiere, malgrado numerosi solleciti, la famiglia ha citato il Comune avanti al Tribunale civile, il quale ha accolto le richieste della famiglia.

Il Tribunale ha dovuto dapprima superare alcune eccezioni procedurali sollevate dall'avvocatura del Comune:

1. Sosteneva il Comune che trattandosi di un progetto predisposto dal Comune, cioè da una pubblica amministrazione, la causa andava portata davanti al TAR, poiché dalla proposta di progetto non sarebbero nati diritti della famiglia (denunciabili al Tribunale civile), ma semplici interessi legittimi azionabili davanti al TAR).

Il Tribunale ha precisato che, anche se la famiglia non ha sottoscritto il progetto di vita, lo stesso Comune aveva stabilito che il progetto sarebbe stato approvato trascorso il breve termine assegnato; pertanto il contratto tra Comune e famiglia era ormai stipulato e spettava al Comune rispettarlo ed eseguirlo. E, trattandosi ormai di diritto soggettivo, provvedere a ciò era compito del Tribunale civile.

2. Essendo il Comune inadempiente, **il Tribunale lo ha condannato a provvedere immediatamente all'esecuzione** per la parte ancora non adempiuta; lo ha **inoltre condannato a rimborsare le spese sostenute** e documentate; lo ha infine **condannato al pagamento dei danni non patrimoniali** conseguenti alla sofferenza dell'alunno per la mancanza dei servizi a lui necessari, liquidati in via equitativa.

---

### **OSSERVAZIONI**

La sentenza è di **notevole interesse** perché spiega che, **una volta presentata la richiesta di progetto di vita** e consegnata al richiedente il progetto medesimo, **si intende definitivamente concluso un contratto dal quale nascono diritti ed obblighi** tra le parti.

È altresì importante perché **assicura** il risarcimento dei danni subiti col **pagamento delle spese** sostenute dalla famiglia.

È infine interessante perché riconosce il diritto, spesso controverso e talora negato, di **risarcimento dei danni non patrimoniali**, anche se non provati e quantificati.

**Fonte: Salvatore Nocera**

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica